



CITTA' DI ERCOLANO

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2002

IL SINDACO

- Visti gli articoli 1931,1932,1933 e 1934 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in materia di "Codice dell'ordinamento militare";
- Visti gli articoli 14 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Considerato che l'art. 1931 del citato decreto dispone che **"I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva"**, nell'eventualità del ripristino del reclutamento obbligatorio, *sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2005*, come previsto dall'art. 1929 del decreto medesimo;

RENDE NOTO

- Che i giovani di sesso maschile legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2002, sono iscritti d'ufficio da parte del Comune, entro il corrente mese, nella lista di leva.
- Agli effetti di cui sopra sono considerati legalmente domiciliati nel Comune e, quindi, tenuti all'iscrizione nella predetta lista, i soggetti che si trovano nelle situazioni indicate all'art. 1933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
- Saranno iscritti d'ufficio, altresì, i giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva. Parimenti saranno iscritti i giovani che, per età presunta, si presenteranno spontaneamente all'iscrizione o vi saranno dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. Essi saranno cancellati dalla lista con provvedimento del Sindaco se, prima della loro incorporazione, risulteranno di età minore di quella presunta sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.
- Sussistendo comunque, l'obbligatorietà del cittadino, questi è tenuto a verificare la propria iscrizione consultando l'elenco preparatorio che resterà appositamente affisso all'Albo Pretorio dall'1 al 15 di febbraio.
- Chiunque può presentare reclami, ricorsi o denunce per omissioni, errori e cancellazioni, in ordine alla formazione della lista di leva.

Dalla Residenza Municipale, 1° gennaio 2019

IL SINDACO
avv. Ciro Buonajuto

Art. 1933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 :

Domicilio legale

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

- a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
- b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
- c) i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.